

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:

a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura."

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è inserito il seguente:

"1ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 settembre 2014

Sergio Chiamparino

## **LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 25

*Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)*

Presentato dai Consiglieri regionali Laus (primo firmatario), Boeti, Motta, Benvenuto, Molinari e Ruffino il 12 settembre 2014

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 19 settembre 2014

Nominati relatori: Angela Motta e Gian Luca Vignale

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 22 settembre con 29 voti favorevoli

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :  
Art. 3

1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:

a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti.

c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

1 bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

1ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.

2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.